MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO POSTO A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA E MODIFICHE ALLE LEGGI 4 DICEMBRE 1956, N. 1450 E 11 DICEMBRE 1962, N. 1790

Art. 3

Maggiorazione delle pensioni di riversibilita

A decorrere dal 10 gennaio 1965, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, Le percentuali di riversibilita' di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. A decorrere dal 1 gennaio 1966, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di riversibilita' indicate nello articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della presente legge.

Versione in vigore dal 13 agosto 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790
Estremi	Legge 13 luglio 1967, n. 583
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/miglioramenti-del-trattamento-posto-a-carico-del-fondo-speciale-di/art-3-maggiorazione-delle-pensioni-di-riversibilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it